



24145/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 1213/2017

Dott. GUIDO RAIMONDI - Presidente - Cron. 24145

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere - Rep.

Dott. FABRIZIA GARRI - Rel. Consigliere - Ud. 20/07/2020

Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere - CC

Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1213-2017 proposto da:

FALLIMENTO CASA DI CURA TRICARICO ROSANO S.R.L., in
 persona dei curatori pro tempore, elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE N. 23, presso
 lo studio dell'avvocato ANTONIO ARMENTANO, che lo
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAVERIO
 ROCCO CETRARO;

- *ricorrente* -

2020

contro

1318 CAUTERUCCIO VINCENZO, elettivamente domiciliato in
 ROMA, VIALE DELLE MONTAGNE ROCCIOSE 69, presso lo
 studio dell'avvocato ANDREA ORDINE, rappresentato e
 difeso dall'avvocato NATALIA BRANDA;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1435/2016 della CORTE D'APPELLO
di CATANZARO, depositata il 13/10/2016 R.G.N.
1220/2015.

4

RILEVATO CHE

1. La Corte di appello di Catanzaro in accoglimento del ricorso proposto dal dott. Vincenzo Cauteruccio, anestesista transitato alle dipendenze della Casa di Cura Tricarico Rosano s.r.l. per effetto della cessione dell'azienda da parte dell'Istituto Ninetta Rosano s.r.l., ha dichiarato il suo diritto a conservare l'elemento distinto della retribuzione (EDAPR) attribuitogli dalla cedente e goduto per oltre un decennio (dal 4.1.2001 al 27.5.2011) condannando la cessionaria al pagamento delle somme dovute a tale titolo nel periodo dal 27 maggio 2011 al 31.1.2015 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria. Inoltre ha dichiarato il diritto del Cauteruccio a conservare l'anzianità maturata alle dipendenze dell'Istituto Ninetta Rosano s.r.l.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che il diritto alla conservazione dell'EDAPR e dell'anzianità di servizio maturata scaturisse dalla corretta applicazione dell'art. 2112 cod. civ. il quale, al primo comma, prevede che in caso di trasferimento di azienda il lavoratore dipendente della cedente conservi tutti i diritti che derivano dall'originario rapporto. Il giudice di appello ha poi escluso che il quarto comma del citato art. 2112 potesse essere richiamato a fondamento di modifiche unilaterali del rapporto da parte della società subentrante.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto tempestivo ricorso la Casa di Cura Tricarico Rosano s.r.l. affidato a tre motivi ai quali ha opposto difese con tempestivo controricorso il dott. Vincenzo Cauteruccio. La ricorrente ha depositata memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380 bis.1. cod. proc.civ.

CONSIDERATO CHE

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 1362 e ss. per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che l'EDAPR riconosciuto al dott. Cauteruccio nella scrittura privata del 4 gennaio 2001 avesse funzione di compenso forfettario per prestazioni di lavoro straordinario eventuali trasformatosi poi in un superminimo costituente parte integrante della retribuzione.
- 4.1. Ad avviso della ricorrente il giudice di appello non avrebbe rispettato i canoni ermeneutici che avrebbero dovuto guidare prioritariamente

r.g. n. 1213/2017

l'interpretazione del contratto a partire da quello letterale che, ove sia sufficientemente chiaro, insieme a quello logico è criterio di interpretazione sufficiente che non consente di fare ricorso a criteri sussidiari, utilizzabili solo quando i primi non siano bastevoli. Conseguentemente, stante la connessione tra compenso aggiuntivo e prestazioni ulteriori richieste, ritiene la ricorrente che una volta che tali ulteriori prestazioni non siano più richieste il compenso non deve più essere erogato.

4.2. Inoltre avrebbe errato la Corte nell'attribuire natura di compenso per lavoro straordinario forfettizzato all'erogazione, trasformatasi in un superminimo, ed osserva che, anche ammessa la natura di superminimo dell'emolumento, comunque si tratterebbe di compenso suscettibile di assorbimento per effetto dell'incremento della retribuzione stante il tetto di sette milioni di lire indicato dalle parti nel contratto.

5. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ..

5.1. Sostiene la ricorrente che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto violato l'art. 2112 cod. civ. per effetto della mancata erogazione dell'EDAPR. Il giudice di appello avrebbe trascurato di considerare che, successivamente all'affitto di azienda, la Casa di Cura non aveva avuto più necessità di avvalersi dell'opera del dott. Causeruccio per le particolari esigenze ulteriori rispetto all'orario di diciannove ore settimanali convenuto ed espletato.

5.2. Osserva perciò che essendosi modificate le condizioni della prestazione il compenso non doveva essere più erogato. Al lavoratore era consentito, semmai, ai sensi del comma 4 dell'art. 2112 cod. civ. di recedere dal contratto, ma certo questi non poteva pretendere l'erogazione di un compenso in relazione ad una prestazione non più richiesta.

6. Con l'ultimo motivo di ricorso, infine, la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., e l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.

r.g. n. 1213/2017

6.1. Osserva la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe ritenuto violato l'art. 2103 cod.civ. trascurando di considerare che la disposizione riguarda gli elementi ordinari del trattamento retributivo e non anche le indennità corrisposte in ragione delle particolari modalità della prestazione.

7. Il ricorso non può essere accolto.

7.1. Il primo motivo in quanto la ricorrente con la sua censura più che denunciare una violazione delle regole dettate dal codice civile per l'interpretazione dei contratti propone piuttosto una lettura del contratto diversa rispetto a quella adottata dalla sentenza impugnata senza chiarire perché ed in che termini i canoni di interpretazione invocati sarebbero stati violati.

7.2. Nel riprodurre il testo del contratto e la motivazione della sentenza la ricorrente si limita ad affermare che sarebbe del tutto ovvio che il compenso preteso fosse correlato alla prestazione e che, non essendo questa più stata resa, non sarebbe dovuto.

7.3. Si tratta all'evidenza della contrapposizione di una interpretazione ad un'altra entrambe plausibili e la censura è perciò inammissibile in quanto la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ma ha invece l'onere di specificare non solo i canoni che in concreto assuma violati ma, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato. Le censure, infatti, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. Quest'ultima non deve essere infatti l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni. Ne consegue che allorquando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (cfr. Cass. 28/11/2017 n. 28319 e 27/06/2018 n. 16987)

8. Il secondo motivo di ricorso è infondato. L'art. 2112 cod. civ. assicura a favore dei dipendenti dell'imprenditore che trasferisce l'azienda o un

r.g. n. 1213/2017

suo ramo la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente e mira alla tutela dei crediti già maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore (cfr. Cass. 23.12.2003 n. 19681 e recentemente Cass. 12/11/2019 n. 29291) e dunque correttamente la Corte di merito ne ha accertata la violazione, evidenziando che il compenso (EDAPR) era stato riconosciuto al Cauteruccio nel contratto individuale ed era stato erogato pacificamente per tutta la durata del rapporto e fino all'intervenuto affitto dell'azienda.

9. Del pari non può essere accolto l'ultimo motivo di ricorso che denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod.civ., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.

9.1. Sotto il primo profilo va ricordato che il compenso è stato correttamente identificato come un elemento della retribuzione funzionale alla prestazione nel suo complesso ed il compenso forfettario della prestazione resa oltre l'orario normale di lavoro accordato al lavoratore per lungo tempo, ove non sia correlato all'entità presumibile della prestazione straordinaria resa, costituisce attribuzione patrimoniale che, con il tempo, assume funzione diversa da quella originaria, tipica del compenso dello straordinario, e diviene un superminimo che fa parte della retribuzione ordinaria e non è riducibile unilateralmente dal datore di lavoro (cfr. Cass.12/01/2011 n. 542 e 05/01/2015 n. 4).

9.2. Per quanto concerne poi l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è appena il caso di osservare che nella censura non viene affatto chiarito quale sia il fatto decisivo trascurato dalla Corte di merito né tanto meno ne viene argomentata la decisività.

10. In conclusione il ricorso va rigettato e le spese vanno poste a carico della soccombente nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi € 5.250,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese generali oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.



Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale del 20 luglio 2020

Il Presidente

(Guido Raimondi)

Giudice
Gianni Mirelli

Guido Raimondi



Gianni Mirelli